



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 100 del 31/08/2011 -
Determinazione nr. 2086 del 01/09/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che effettua operazioni di carpenteria pesante finalizzate alla realizzazione di grandi strutture metalliche.

Società MAEG COSTRUZIONI SPA, impianto sito a Maron di Brugnera (PN), via Puglia

PREMESSA

1.Fatto

La Società MAEG COSTRUZIONI SPA con sede legale e operativa in via Puglia in Comune di Brugnera (PN), con nota del 02.02.2011, ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla modifica sostanziale dello stabilimento sopra citato.

La Società effettua operazioni di carpenteria pesante finalizzate alla realizzazione di grandi strutture metalliche quali ponti, ponteggi, ecc. ed è attualmente in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 403 del 16.02.2010 per i seguenti punti di emissione:

- 7 linee di saldatura a filo (punti di emissione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7),
- un impianto di granigliatura (punto di emissione 8),
- un impianto di verniciatura manuale a spruzzo (punto di emissione 9) ed asciugatura (punti di emissione 10 e 11).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende modificare completamente l'impianto di verniciatura che verrà diviso in due aree aspirate dedicate rispettivamente ai piccoli e grandi pezzi:

- la zona 1 sarà dedicata alla verniciatura manuale a spruzzo ed all'asciugatura di piccoli pezzi e le emissioni saranno convogliate a 5 nuovi punti di emissione (indicati con i numeri **da 9 a 13**);
- la zona 2 sarà dedicata alla verniciatura manuale a spruzzo ed all'asciugatura di pezzi di grandi dimensioni e le emissioni saranno convogliate ad altri 5 nuovi punti di emissione (indicati con i numeri **da 14 a 18**).

La domanda è pervenuta in data 23.02.2011 ed è stata assunta al prot. n. 16199 del 24.02.2011. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 22851 del 14.03.2011.

La società ha fornito tali integrazioni con nota del 02.04.2011 (prot. n. 38082 del 10.05.2011).

Con nota prot. n. 44760 del 09.06.2011, è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Brugnera (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i.).

Con nota prot. n. 09747 del 20.06.2011 (pervenuta il 22.06.2011 ed assunta al prot. n. 50410 del 27.06.2011), il Comune di Brugnera ha inoltrato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 17.06.2011 in cui viene espresso parere favorevole in merito alla pratica in oggetto.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- a) relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo;
- b) allegato C sul consumo di solventi;
- c) descrizione cabine di verniciatura della ditta SAVIM EUROPE SRL con schemi delle nuove zone di verniciatura, disposizione aspiratori, direzione flusso d'aria;
- d) planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione, prospetti dei camini (linee da 1 a 6);
- e) planimetria e viste del nuovo impianto di verniciatura con prospetti dei camini;
- f) estratto di mappa catastale in scala 1:2000;
- g) stralcio del PRGC in scala 1:2000 con legenda;
- h) estratto di CTR in scala 1:5000.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
1. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2086 del 01/09/2011

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 01.07.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni dell'impianto proposto indicate come **9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (impianto di verniciatura/asciugatura)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Brugnera con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 17.06.2011 inviata con nota prot. n. 09747 del 20.06.2011 (pervenuta il 22.06.2011 ed assunta al prot. prov. n. 50410 del 27.06.2011).

Sia l'istruttoria tecnica che il parere del Comune di Brugnera sono conservati nella pratica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società MAEG COSTRUZIONI SPA dalla Provincia di Pordenone con det. dir. n. 403 del 16.02.2010, a seguito della modifica sostanziale apportata allo stabilimento, deve essere aggiornata. L'autorizzazione sopra citata viene pertanto sostituita dalla presente e quindi tutti i punti di emissione presenti in azienda e già autorizzati (**1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - linee di saldatura a filo non ancora messe in esercizio; 8 - impianto di granigliatura non ancora messo in esercizio**) vengono riportati nel presente provvedimento.

La Ditta dichiara che l'attività svolta nel reparto di verniciatura (punti di emissione **9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18**) prevede un consumo di solvente pari a circa 9,6 t/anno. Tale attività viene individuata **al punto 2c) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come "Attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno".

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie (si veda allegato C allegato alla relazione tecnica) di rispettare quanto previsto dalla **parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06**. Di conseguenza verranno applicati i limiti di cui al **punto 8 della Tabella 1, parte III, allegato III**: "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tesili tessuti, film e carta".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società MAEG COSTRUZIONI SPA con sede legale e operativa in via Puglia in Comune di Brugnera (PN), alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione di:

- n. 7 linee di saldatura a filo (punti di emissione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7),
 - un impianto di granigliatura (punto di emissione 8),
 - un impianto di verniciatura manuale a spruzzo ed asciugatura (punti di emissione 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18),
- nello stabilimento sopra indicato.

Di revocare e sostituire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emanata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 403 del 16.02.2010 per le motivazioni indicate nelle premesse con effetto dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto di verniciatura / asciugatura (punti di emissione 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18). La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nel sopra citato provvedimento provinciale sino all'efficacia della revoca dello stesso.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) **PER LE SOSTANZE DIVERSE DAI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI**, garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione 1 e 7 (impianti di saldatura)	<i>Dati validi per ciascun camino</i> Portata: 2800 m ³ /h Quota dal p.c.: 9 m	
Punti di emissione 2 e 3 (impianti di saldatura)	Portata: 4200 m ³ /h Quota dal p.c.: 9 m	
Punti di emissione 4, 5, e 6 (impianti di saldatura)	Portata: 4900 m ³ /h Quota dal p.c.: 9 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	5 mg/Nm ³	
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³	

Punti di emissione 8 (impianto di granigliatura)	Portata: 25000 m ³ /h Quota dal p.c.: 9 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	10 mg/Nm ³	

Punti di emissione 9, 10, 11, 12, 13 (impianto di verniciatura / asciugatura pezzi piccoli)	<i>Dati validi per ciascun camino</i> Portata: 35000 m ³ /h Quota dal p.c.: 11,5 m	
Punti di emissione 14, 15, 16, 17, 18 (impianto di verniciatura / asciugatura pezzi grandi)	Portata: 100000 m ³ /h Quota dal p.c.: 11,5 m	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	3 mg/Nm ³	

- b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (impianto di verniciatura manuale a spruzzo ed asciugatura)
Consumo massimo di solvente: 12 t/anno*
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente <= 15 tonn/anno

FASE DI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	100 mgC/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	25% di input di solvente

- c) Gli impianti di saldatura (punti di emissione da 1 a 7) e la granigliatrice (punto di emissione 8), già autorizzati con Det. Dir. n. 403 del 16.02.2010, devono essere messi in esercizio entro il **15.02.2012**, mentre il nuovo impianto di verniciatura (punti di emissione da 9 a 18), deve essere messo in esercizio entro due anni dalla data di emanazione della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- d) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- f) Per i punti di emissione **da 1 a 18**, relativamente alle sostanze emesse diverse dai COV, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera d) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) Per i punti di emissione **da 9 a 18**, relativamente ai COV, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone:
- ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, le certificazioni analitiche secondo le indicazioni evidenziate alla precedente lettera f);
 - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi. Esso deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime per il periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare.
- Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve essere allegata al PGS.
- h) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

- b) La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per i punti di emissione **da 1 a 18, relativamente alle sostanze diverse dai COV**, ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Ad avvenuta messa a regime degli impianti, per i punti di emissione **da 9 a 18, relativamente ai COV**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:
- le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
 - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve essere allegata al PGS.
- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi – Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
Manuale UNICHIM M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La presente autorizzazione è valida fino al **15.02.2025**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla Ditta, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge

alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/09/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni